

NOVITA' MODELLO IVA 2015

RIGO VE30

	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie		
VE30	2	3		
	,00	,00		
	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate		
	4	5		
	,00	,00		

STATUS ESPORTATORE ABITUALE

INTRODUZIONE DELLA CASELLA 5 "OPERAZIONI ASSIMILATE" ALLE CESSIONI ALL'ESPOSTAZIONE (ART. 8-BIS, ART. 71, ART. 72)

NOVITA' MODELLO IVA 2015

RIGO VX4

Importo di cui si richiede il rimborso

1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

2 ,00

Causale del rimborso

3

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

4

Contribuenti Subappaltatori

5

Esonero garanzia

6

CASELLA 6: ESONERO DELLA GARANZIA INDICANDO CODICE 1 PER VISTO DI CONFORMITA'

NOVITA' MODELLO IVA 2015

ALTRE NOVITÀ:

- QUADRI VE E VF: SOPPRESSIONE RIGO CON ALIQUOTE 21%
- ISTRUZIONI RIGO VA15 SOCIETA' DI COMODO: AGGIORNATE CON IL QUINQUIENNIO DI OSSERVAZIONE DELLE PERDITE SISTEMICHE
- RIGO VE32 (ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI): INSERITE QUELLE EFFETTUATE DAI PARTECIPANTI AD EXPO 2015
- OPERAZIONI FUORI CAMPO CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE : RIGO VE34 ANZICHE' VE39 DELLO SCORSO ANNO
- NEL CALCOLO DEL PRO-RATA AGGIUNTO NEL RIGO VF34 IL CAMPO 8 IN CUI INDICARE LE OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI (CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PRO-RATA)

ART. 38-BIS DPR 633/72

ARTICOLO INTERAMENTE RISCritto CON DECORRENZA
13/12/2014 DAL DGL 175/2014 DECRETO SEMPLIFICAZIONI



PRINCIPALI NOVITA'



- LIMITE AMMONTARE RIMBORSO SENZA ALCUN ADEMPIMENTO DA EURO 5.164,57 AD EURO 15.000
- NON CI SONO LIMITI AI RIMBORSI OTTENIBILI DA CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE ANNUALE O UN ISTANZA TRIMESTRALE CON VISTO DI CONFORMITA' (INSIEME A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PER ATTESTARE L'OPERATIVITA') SENZA PRESENTAZIONE DI GARANZIA
- SONO INDIVIDUATE IPOTESI DI RISCHIO CHE RENDONO NECESSARIA LA GARANZIA

ART. 38-BIS DPR 633/72

RIMBORSO CREDITO IVA ESEGUITO DA




AGENTE RISCOSSIONE TERRITORIALMENTE COMPETENTE NEL
LIMITE MAX DI EURO 700.000 (ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA)



OLTRE EURO 700.000 O CESSAZIONE ATTIVITA' O PROCEDURE
CNCORSUALI DA UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTRO 3 MESI
DALLA RICHIESTA)

NOVITA' RIMBORSI IVA – MODIFICA ART. 38 BIS



NOVITA' RIMBORSI IVA – MODIFICA ART. 38 BIS

ENTRATA IN VIGORE:
DAL 13.12.2014



CM N. 32/E(2014)
SEMPLIFICAZIONI PREVISTE
DAL 38-BIS SI APPLICANO
ANCHE AI RIMBORSI IN
CORSO ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO 175/2014

DETERMINAZIONE DEL
LIMITE



C.M. N. 32/E/2014
CALCOLO LIMITE
RIFERITO A SOMMA
DELLE RICHIESTE PER
INTERO PERIODO DI
IMPOSTA

RIMBORSI IVA > 15.000 euro

Presentazione della dichiarazione IVA

Verifica virtuosità del contribuente

Verifica assenze condizioni c. 4 art. 38-bis

Visto di conformità

Check list compensazioni

Dichiarazione sostitutiva consistenza patrimoniale e continuità aziendale

Ulteriori controlli contabili

RIMBORSI IVA > 15.000 euro

Dichiarazione sostitutiva

- Patrimonio netto non diminuito rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta di oltre il 40%
- Consistenza immobili non ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per gestioni non effettuate in normale gestione dell'attività esercitata;
- Attività non cessata né si è ridotta per cessioni di aziende o rami aziendali;
- Per società non quotate, non cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale
- Eseguiti versamenti contributivi e previdenziali

ART. 38-BIS DPR 633/72

CONTRIBUENTI NON VIRTUOSI

- Esercizio dell'attività d'impresa da meno di due anni (salvo che non si tratti di *start up* innovative di cui all'art. 25 del DL 79/2012);
- Notifica nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:
 - 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000,00 euro;
 - 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000,00 euro ed inferiori o pari a 1.500.000,00 euro;
 - 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000,00 euro;
- presentazione istanza di rimborso annuale o infrannuale priva del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte del soggetto in carico
- della revisione legale dei conti) o senza allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- rimborso dell'eccedenza detraibile per cessazione dell'attività.

ART. 38-BIS DPR 633/72

Garanzia da prestare

- cauzione in titoli di Stato o in titoli garantiti dallo Stato al valore di Borsa;
- fideiussione rilasciata da un'azienda o da un istituto di credito;
- fideiussione rilasciata da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o da una impresa di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e inclusa negli elenchi pubblicati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
- per piccole e medie imprese la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della L. 5.10.91 n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del DLgs. 10.9.93 n. 385.

ART. 38-BIS DPR 633/72

DURATA DELLA GARANZIA

- tre anni,
- oppure al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, se inferiore a tre anni.

IMPORTO E CONTENUTO DELLA GARANZIA

- La garanzia deve essere rilasciata per l'intero importo del credito chiesto a rimborso, maggiorato degli interessi.
- In caso il credito sia garantito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, questa va redatta secondo i modelli previsti dall'Amministrazione finanziaria.

ART. 38-BIS DPR 633/72

FRANCHIGIA PER I VERSAMENTI IN CONTO FISCALE

- L'art. 21 del DM 28.12.93 n. 567 prevede l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi eseguiti dagli Agenti della Riscossione il cui ammontare sia pari o inferiore al 10% di tutti i versamenti tributari e contributivi affluiti nel conto fiscale del soggetto passivo negli ultimi due anni precedenti la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile.
- Tale beneficio dovrebbe essere ancora applicabile e non sia stato modificato dalle recenti semplificazioni.